



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 14/9 DEL 20.03.2018

---

**Oggetto:** Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione - Annualità 2018 – modifica della Delib.G.R. n. 40/21 del 6.7.2016. Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale espone brevemente le ragioni che hanno portato alla presente proposta di parziale modifica degli attuali criteri di regolamentazione della procedura di erogazione dei contributi in conto capitale alle Cooperative ed ai loro consorzi, prevista dall'art. 4 della L.R. 27.2.1957, n. 5, in parziale modifica dell'attuale disciplina contenuta nella Delib.G.R. n. 40/21 del 6.7.2016.

L'Assessore aggiunge che i punti della proposta che verranno di seguito illustrati sono stati condivisi con la Commissione per la Cooperazione, in occasione della riunione del 17 gennaio 2018, come previsto dall'art. 5 della L.R. 27.2.1957, n. 5.

Affrontando queste ipotesi, l'Assessore comunica che la nuova disciplina introdotta dalla Delib.G.R. n. 40/21 del 2016 ha raggiunto risultati mai riscontrati in precedenza.

In particolare, oltre alla celerità della spesa, con durata media inferiore all'anno, si è riscontrato che i pagamenti hanno raggiunto, nel 2017, il 99,45% dell'importo stanziato, la percentuale più alta mai raggiunta negli ultimi decenni.

Quindi, la struttura portante della disciplina va confermata, dovendo perciò solo effettuare alcune piccole modifiche, di seguito illustrate:

1. Ampliamento dell'arco temporale per le spese ammissibili ai fini del contributo.  
Attualmente, è previsto che siano finanziabili gli acquisti intervenuti dal 1 gennaio dell'anno antecedente quello di indizione del contributo (per esempio, il contributo 2017 copre gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2016). In sede di Commissione, è emerso che numerose cooperative sono state escluse per ragioni formali, legate alla mancanza di una valida dichiarazione sostitutiva prevista necessariamente come condizione di partecipazione al



finanziamento dall'art. 6, D.Lgs. 2.8.2002, n. 220. Quindi, allo scopo di consentire un parziale recupero dei costi affrontati dalle cooperative escluse, consentendo la loro ammissione nel bando 2018, si è ritenuto di estendere l'arco temporale di ammissibilità delle spese, attualmente decorrente dal 1 gennaio dell'anno antecedente così come previsto dalla lett. c) della Delib.G.R. n. 40/21 del 2016, al 1 gennaio del 2016. Questa disposizione, ha natura meramente transitoria e quindi avrà efficacia solamente per il bando 2018, dopo il quale riprenderà l'ordinario arco temporale di cui alla citata lett. c) della Delib.G.R. n. 40/21 del 2016.

2. Previsione del termine minimo di trenta giorni tra la data di pubblicazione del Bando e l'inizio della presentazione delle domande.

Dopo aver verificato il numero delle istanze pervenute, in occasione del citato incontro della Commissione per la Cooperazione, si stabilisce di inserire il termine minimo di 30 giorni tra la data di pubblicazione delle domande e l'avvio della procedura, al fine di consentire una migliore conoscenza della stessa e di offrire così ai partecipanti la possibilità di una accurata preparazione della domanda riducendo i rischi di contenzioso.

3. Riduzione della percentuale di contributo a fondo perduto dal 60% al 50%.  
Come previsto dalla Delib.G.R. n. 40/21 del 2016 lett. a), si è anche stabilito di rimodulare la percentuale di detta contribuzione, riducendola dal 60 al 50% per ampliare la platea degli aventi diritto al finanziamento.
4. Eliminazione del verbale del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.  
L'attuale disciplina contenuta nel bando prevede che, tra gli elementi da indicare, vi debba essere anche il verbale del CdA della cooperativa che approva il programma di intervento oggetto del contributo. Essendo tale adempimento oramai obsoleto, si propone la sua abrogazione, anche in un'ottica di semplificazione.
5. Sospensione degli interventi edili tra le voci di spesa oggetto di contributo per il 2018.  
Prima di affrontare quest'ultimo aspetto, va detto che, attualmente, il contributo copre anche la macrovoce A "immobili e opere edili". Dalle istruttorie relative all'ultimo bando, è emerso che si è verificato un notevole incremento delle domande relative agli interventi edili, quasi esclusivamente volti alle spese di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria. Questi costi vengono a coincidere con le detrazioni fiscali previste dall'art. 16-bis del DPR n. 917/1986. Al momento non è possibile effettuare le dovute verifiche, sia riguardo al rispetto del divieto di cofinanziamento nonché alla loro incidenza nel calcolo degli aiuti "de minimis", il che rende



assai problematica la conferma della macrovoce in argomento. Pertanto, anche in considerazione degli obblighi di verifica dei contributi erogati imposti dal DM 31.5.2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, si è arrivati alla conclusione di sospendere, per il solo 2018, l'erogazione dei contributi relativi alla Macrovoce A: “immobili e opere edili”, lasciando la sola voce “A2.2) Acquisto di un bene immobile esistente”, poiché non provoca problemi di interferenza. A seguito della verifica dei risultati così raggiunti, si deciderà sull'eventuale prosecuzione della sospensione anche per il 2019.

6. Disciplina sostanziale del bando.

L'Assessore propone di mantenere, per quanto qui non espressamente previsto, la disciplina contenuta nelle precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 40/21 del 6.7.2016, e n. 39/7 del 5.8.2015, attribuendo al Servizio competente l'adeguamento alla nuova disciplina con la facoltà di apportare tutte le necessarie disposizioni attuative, suggerite dalla esperienza acquisita.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

**DELIBERA**

di approvare le modifiche alla Delib.G.R. n. 40/21 del 6.7.2016 “Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione. Annualità 2016. Modifica della Delib.G.R. n. 39/7 del 5.8.2015” e per l'effetto:

1. l'arco temporale per le spese ammissibili ai fini del contributo verrà esteso dal 1 gennaio 2016 al giorno prima della data di avvio della presentazione delle domande, per il solo bando relativo al 2018;
2. viene fissato in trenta giorni il termine minimo intercorrente tra la data di pubblicazione del



- Bando e l'inizio della presentazione delle domande;
3. la percentuale di contributo a fonda perduto viene ridotta dal 60% al 50%;
  4. viene eliminato l'obbligo di indicare il verbale del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa nella documentazione da produrre ai fini del contributo;
  5. viene sospeso il finanziamento della macrovoce: A) "immobili e opere edili", ad eccezione della voce "A2.2) acquisto di un bene immobile esistente", per il solo 2018";
  6. si demanda al Servizio competente il compito ad adottare tutte le disposizioni necessarie per attuare la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru